



**COMUNE DI BERZO SAN FERMO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060  
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442  
P.I. e C.F. 00566590162

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE N. 5**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO CANONE UNICO MERCATALE**

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

|                    |                      |          |
|--------------------|----------------------|----------|
| TRAPLETTI LUCIANO  | SINDACO              | Presente |
| MICHELI DANIELE    | CONSIGLIERE COMUNALE | Assente  |
| CAMBIANICA MATTIA  | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| MOCCHI ARIANNA     | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| CUNI ALESSIA       | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| VALLI LINDA        | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| NOSARI CRISTIAN    | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| FELOTTI ANNA       | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| RONCOLI SPERANZA   | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| TRAPLETTI MARISCKA | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| MORA LUCA          | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PANTO' DR. NUNZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: - l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"; - per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845, "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal precedente regolamento per l'applicazione del COSAP; VISTA la disposizione contenuta nel comma 838: "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

RAVVISATA la necessità di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma e del gettito raggiunto nell'anno 2019;

VISTA la proposta di "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di aree pubbliche destinate a mercati del comune di BERZO SAN FERMO", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", con le relative tariffe;

RITENUTO, quindi, di approvare il Regolamento con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021; VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI: – l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; – il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce che "per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; – il decreto del 13 gennaio 2021 di differimento del termine al 31 marzo 2021;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Settore ;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Settore finanziario;

DATO ATTO del parere favorevole reso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

con voti favorevoli ed unanimi;

#### DELIBERA

di approvare, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 837-845, il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di aree pubbliche destinate a mercati del comune di BERZO SAN FEMRO comprensivo della tabella di determinazione delle tariffe, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A"; 3.

di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL; 4.

di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati e le conseguenti tariffe decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



## CANONE MERCATALE

Articolo 1- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. IL canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'art.1 della L.160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della L.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Settore Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;

b) durata dell'occupazione;

3. Le tariffe sono approvate dal consiglio comunale dell'ente.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

5. Agli operatori che effettuano la spunta si applica una tariffa forfettaria, per giorno o frazione di giorno.

6. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone è calcolato nella stessa misura prevista per il comma 3.

Articolo 4 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura specificata nella delibera di approvazione delle tariffe, frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.

4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

## Articolo 5- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 37 del presente Regolamento.

Articolo 6- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 7- Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, previa quantificazione da parte del competente ufficio.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.

4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, con le altre modalità previste dal medesimo codice.

6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 31 luglio, 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.

7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 8- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata dal Comune o dal soggetto affidatario della gestione del canone con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 68- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute per un importo annuo superiore ad € 12.00 a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 9- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 30 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate dal Comune o dal soggetto affidatario della gestione del canone mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

#### Articolo 10- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera l'importo annuo di € 12,00.

#### Articolo 11- Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:
  - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
  - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione. In tal caso la disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

#### Articolo 12- Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o

incompatibile con quelle del presente Regolamento.  
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

|                                                                                                                                                                                                 |                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| <b>MERCATO RICORRENTE SETTIMANALE</b><br>la tariffa va frazionata ad ore e in ragione della superficie occupata in mq, applicando una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato | Coefficiente applicato a tariffa standard | <b>TARIFFA UNICA</b><br>€ |
|                                                                                                                                                                                                 | 1,25                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                 |                                           | 0,75                      |

